

Anno CXXXVI - Numero 4

Roma, 28 febbraio 2015

Pubblicato il 28 febbraio 2015



**BOLLETTINO
UFFICIALE
del Ministero
della Giustizia**

PUBBLICAZIONE QUINDIGINALE

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori - Modifica all'art. 4
del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

DELIBERA 1155

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

VERBALE DELLA RIUNIONE N. 20 DEL 26 NOVEMBRE 2014

Sono presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERE	ASSENTE	PRESENTE
Arch. Junior Lisa Borineto	X	
Arch. Giorgio Cacciaguerra		X
Arch. Pasquale Caputo		X
Arch. Matteo Capuani		X
Arch. Simone Cola		X
Arch. Ferruccio Favaron		X
Arch. Pasquale Felicetti	X	
Arch. Raffaello Frasca		X
Arch. Leopoldo Freyrie		X
Arch. Franco Frison		X
Arch. Massimo Gallione		X
Arch. Salvatore La Mendola		X
Arch. Alessandro Marata		X
Arch. Paolo Pisciotta	X	
Arch. Domenico Podestà		X

Priorità e programma delle attività**4 bis. Consigli di disciplina: adozione modifica regolamentare**

Premesso che

- l'art. 3, comma 5, lettera f), del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella L. n. 148/2011 ha previsto che "gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina".

- con il successivo art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali" è stata prevista l'istituzione presso i Consigli dell'Ordine dei Consigli territoriali di disciplina, titolari esclusivi del potere disciplinare,

- in base al medesimo DPR 137/2012, è stato emanato il Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, a norma del citato D.P.R. n. 137/2012, approvato con delibera del 16 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 novembre 2012,

preso atto

- che l'art. 4, comma 12 del "Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori" prevedeva: "Se il numero degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori residente nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta degli Ordini interessati, il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, può disporre che un Consiglio di disciplina abbia per circoscrizione disciplinare due o più province finitime o circoscrizione disciplinare a livello regionale, designandone la sede",

preso atto

- della nota giusto protocollo n. m dg.GAB.17/09/2014.0030980.U, pervenuta al Consiglio Nazionale dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando,

- della nota giusto protocollo n. m dg.DAG.21/11/2014.0157286.U, pervenuta al Consiglio Nazionale dal Ministero della Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Ufficio III,

il Consiglio tutto ciò premesso e considerato

Delibera:

- l'adozione della seguente modifica all'art. 4, comma 12 del "Regolamento per la designazione dei componenti dei Consigli di disciplina degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori":

sostituire l'attuale formulazione della norma "Se il numero degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori residente nella provincia sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, su richiesta degli Ordini interessati, il Ministero della Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, può disporre che un Consiglio di disciplina abbia per circoscrizione disciplinare due o più province finitime o circoscrizione disciplinare a livello regionale, designandone la sede" con la seguente disposizione: "Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale sia esiguo, ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede".

- la trasmissione della presente deliberazione al Ministero della Giustizia,

- l'immediata esecutività della delibera.

Risultato della votazione:

Presenti	n. 12
Votanti	n. 12
Voti favorevoli	n. 12

Il Consiglio all'unanimità dei presenti approva.